REGOLAMENTO (CEE) N. 2650/82 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1982

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1978/80 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1984/82 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, terzo comma, e l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2549/82 del Consiglio (3) ha prorogato di un anno l'applicazione delle norme generali relative al regime d'integrazione per i semi di soia, previste dal regolamento (CEE) n. 1724/80 (4), pur apportandovi talune modifiche; che occorre modificare le modalità di applicazione di tale regime, disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1978/80 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/81 (6);

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, occorre fissare il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari di soia; che, tenuto conto del ritmo di smercio prevedibile per detta campagna, il periodo compreso tra il 1° ottobre 1982 e il 31 marzo 1983 può essere considerato come il più rappresentativo;

considerando che, tenuto conto della particolare situazione della produzione dei semi di soia nei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre fissare un secondo periodo considerato come il più rappresentativo per lo smercio dei semi di soia raccolti in tali dipartimenti;

considerando che, a norma dell'articolo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1724/80, l'integrazione può essere anticipata a condizione che venga costituita una cauzione sufficiente; che occorre quindi definire il regime di tale cauzione, nonché le condizioni alle quali quest'ultima viene incamerata totalmente o parzialmente;

considerando che, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1614/79 dispone, in deroga al regime instaurato per il resto della Comunità, che l'integrazione sia concessa al produttore per una produzione stabilita applicando una resa rappresentativa alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta; che occorre quindi prevedere talune modalità di applicazione per questo regime modificato;

considerando che, onde facilitare la corretta gestione del regime d'integrazione nei dipartimenti in causa, occorre che la Francia comunichi alla Commissione determinati dati relativi all'integrazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1724/80, occorre fissare la data anteriormente alla quale il contratto tra il primo acquirente e il produttore deve essere depositato presso l'organismo competente dello Stato membro nel quale i semi di soia sono stati raccolti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1978/80 è modificato come segue:

1. Il titolo è formulato come segue:

« Regolamento (CEE) n. 1978/80 della Commissione, del 25 luglio 1980, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia ».

2. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

Il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari di soia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1614/79 è compreso tra il 1° ottobre 1982 e il 31 marzo 1983 e inoltre, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, esso è compreso tra il 16 e il 31 agosto 1983 ».

3. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Nel corso del periodo compreso tra il 1° ottobre 1982 e il 31 marzo 1983, il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia è determinato due volte al mese. Il prezzo del mercato mondiale è inoltre determinato per il periodo compreso tra il 16 e il 31 agosto 1983 ».

(1) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
(2) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 7.
(3) GU n. L 273 del 23. 9. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 25.
(6) GU n. L 209 del 29. 7. 1981, pag. 12.

4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 5*

1. Il contratto di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1724/80 è concluso per iscritto. Esso deve essere depositato anteriormente al 20 ottobre 1982 presso l'organismo competente dello Stato membro nel quale i semi di soia saranno raccolti.

2. Esso reca almeno le indicazioni seguenti :

a) nome, cognome, indirizzo e firma delle parti contraenti ;

b) la data di conclusione ;

c) superficie, espressa in ettari e are, su cui saranno raccolti i semi oggetto del contratto ;

d) prezzo da pagare al produttore per unità di peso ;

e) indicazioni che consentano di identificare la superficie in causa ;

f) obbligo per il produttore di consegnare e per il primo acquirente di prendere in consegna la totalità del quantitativo di semi di qualità sana, leale e mercantile che verranno raccolti sulla superficie di cui sopra ».

5. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 9*

1. Dopa aver effettuato tutti i controlli necessari, l'organismo competente dello Stato membro produttore procede al pagamento dell'integrazione.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione è anticipato ai primi acquirenti che ne facciano domanda al momento della presentazione della dichiarazione di consegna, a condizione che la domanda sia accompagnata dalla costituzione di una cauzione di importo pari all'integrazione.

3. La cauzione è costituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale viene presentata la domanda d'integrazione.

4. La cauzione è svincolata non appena l'autorità competente dello Stato membro ha riconosciuto il diritto all'integrazione per i quantitativi indicati nella domanda. Qualora il diritto all'integrazione non sia riconosciuto per la totalità o per parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali le condizioni che danno diritto all'integrazione non sono state soddisfatte.

5. Il quantitativo di semi di soia che dà diritto all'integrazione è calcolato secondo il metodo definito nell'allegato B ».

6. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 11*

Qualora la domanda d'integrazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1724/80 sia presentata anteriormente al 1° ottobre 1982, l'importo dell'integrazione da concedere è quello valido il 1° ottobre 1982 ».

7. Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, è sostituito dal seguente :

« 2. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione :

a) entro il 31 ottobre 1982, il numero dei contratti depositati e la superficie totale indicata in tali contratti ;

b) entro il 30 aprile 1983, i quantitativi per i quali è stata chiesta l'integrazione ;

c) entro il 30 novembre 1983, i quantitativi per i quali l'integrazione è stata concessa ».

8. È inserito il seguente articolo 11 bis :

« *Articolo 11 bis*

1. L'integrazione da concedere per i semi di soia raccolti nei dipartimenti francesi d'oltremare

— nel primo semestre 1983, è quella applicabile a decorrere dal 16 marzo 1983 ;

— nel secondo semestre 1983, è quella applicabile a decorrere dal 16 agosto 1983.

2. I produttori di semi di soia dei dipartimenti francesi d'oltremare depositano presso le autorità competenti, per ciascun raccolto e prima delle date che saranno fissate dalla Francia, dichiarazioni relative alle superfici seminate a soia e alla produzione raccolta.

3. Anteriormente al 15 maggio e al 15 ottobre 1983 la Francia comunica alla Commissione le rese di semi di soia constatate nei vari dipartimenti d'oltremare, differenziate secondo il metodo di coltura praticato ».

9. Nell'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Al più tardi il 31 dicembre 1982 e il 31 maggio 1983, la Francia comunica alla Commissione le superfici totali che hanno formato oggetto delle dichiarazioni presentate dai produttori di soia nei dipartimenti francese d'oltremare ».

10. Il testo dell'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal seguente :

« Esso si applica ai semi di soia raccolti nel corso delle campagne 1980/1981, 1981/1982 e 1982/1983.

Tuttavia, l'articolo 11 bis si applica soltanto ai semi raccolti nel corso della campagna 1982/1983 ».

11. L'allegato A è sostituito dal testo seguente :

« *ALLEGATO A*

Coefficienti di equivalenza dei semi di soia

(ECU/100 kg)

	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
Semi di soia in provenienza dagli USA	0,501	— »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione